

IVA

Acconto Iva 2017 per i soggetti in split payment dal 1° luglio

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [circolare 28/E](#) di venerdì scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle **speciali modalità** di calcolo dell'**acconto Iva per l'anno 2017**, ove determinato con **metodo storico**, per i soggetti che **dal 1° luglio 2017**, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), sono riconducibili nell'ambito soggettivo della **scissione dei pagamenti**.

L'intervento del Fisco è arrivato poco più di 10 giorni prima della scadenza fissata per il versamento, atteso che l'ultimo giorno per assolvere l'adempimento è il **prossimo 27 dicembre**.

Si ricorda che, in linea generale, le P.A. e le Società controllate soggetti passivi d'imposta, nel calcolo dell'acconto Iva, devono tenere conto dell'**imposta versata** all'Erario nell'**ambito della scissione dei pagamenti**.

L'acconto Iva va determinato e versato **unitariamente**, considerando, quindi, sia il debito Iva "ordinario" sia l'imposta dovuta nell'ambito della scissione dei pagamenti.

Con particolare riguardo all'**acconto Iva 2017**, in assenza di una base storica che tenga conto dell'imposta da *split payment*, l'**articolo 4, comma 2, del D.M. 27 giugno 2017**, modificativo del D.M. 23 gennaio 2015, ha previsto delle **regole ad hoc**. Nello specifico, la circolare 28/E tratta in modo separato le P.A. e le Società – in *split payment* dal 1° luglio 2017 – che decidono di utilizzare il **metodo storico**, a seconda che versino l'Iva da *split payment* **direttamente** ([comma 01, articolo 5 D.M. 23 gennaio 2015](#)) oppure nell'ambito delle **liquidazioni periodiche** ([comma 1, articolo 5 D.M. 23 gennaio 2015](#)).

-

Soggetti del comma 01

Secondo la relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2017 *"i soggetti che versano l'imposta ai sensi del nuovo **comma 01** dell'articolo 5 dovranno operare un **ulteriore versamento di acconto** determinato sulla base dell'ammontare dell'**imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017**"* ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, **nel terzo trimestre del 2017**.

Al riguardo, la circolare 28/E ha precisato che tali P.A. e Società, *"ove decidano di determinare l'acconto Iva con il metodo storico, dovranno effettuare un **versamento unitario** computando nella base di calcolo ..., l'ammontare dell'imposta da scissione dei pagamenti divenuta **esigibile nel mese***

di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017".

Il documento di prassi propone, poi, il seguente **esempio** riferito ai **contribuenti mensili**:

- versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno 2016: Euro 1.000,00;
- imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017: Euro 500,00;
- base di calcolo acconto: $1.000,00 + 500 = 1500,00$;
- acconto dovuto: $88\% \text{ di } 1.500,00 = 1320,00$.

-

Soggetti del comma 1

Anche le P.A. e le Società che versano l'Iva da *split payment* nell'ambito delle liquidazioni periodiche, mediante la **doppia annotazione delle fatture di acquisto**, "dovranno determinare analogamente l'acconto Iva computando nella base di calcolo determinata secondo le regole ordinarie, l'ammontare dell'imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile **nel mese di novembre 2017**, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, **nel terzo trimestre del 2017**" ([circolare AdE 28/E/2017](#)).

Ciò in osservanza di quanto precisato nella relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2017, secondo cui "i soggetti che annotano le fatture ai sensi del **comma 1** ..., altresì, dovranno determinare l'acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base dovrà essere **aggiunto l'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017**".

In ogni caso - soggetti del comma 01 e soggetti del comma 1 -, se l'anno 2016 si è chiuso con un'**eccedenza detraibile**, nel calcolo dell'acconto Iva 2017, si potrà tenere conto di tale eccedenza. Sicché la base di calcolo sarà pari alla **somma algebrica** tra:

- l'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017;
- l'eccedenza detraibile relativa al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione Iva (trimestrale per opzione) relativa al periodo d'imposta 2016.

In chiusura è appena il caso di precisare che le P.A. soggetti passivi Iva che applicano la scissione dei pagamenti fin **dal 1° gennaio 2015**, ai fini del calcolo dell'acconto Iva 2017, ove determinato con metodo storico, **non dovranno fare riferimento alle modalità speciali di calcolo**. Difatti, tali soggetti tengono già conto nelle liquidazioni 2016 dell'imposta assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti; non è quindi necessario far

riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017.



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)